

Edizione di mercoledì 13 Luglio 2022

CASI OPERATIVI

Accomandante che firma il Pvc: è violato il divieto di ingerenza?
di EVOLUTION

CRISI D'IMPRESA

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al CCII
di Francesca Dal Porto

IVA

Le possibili “anomalie delle anomalie” Iva
di Roberto Curcu

ACCERTAMENTO

Illegittima la notifica al “vecchio” domicilio fiscale nelle mani del portiere
di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Differenza tra compendio unico e minima unità colturale
di Luigi Scappini

CASI OPERATIVI

Accomandante che firma il Pvc: è violato il divieto di ingerenza?

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Se il socio accomandante firma il verbale di constatazione predisposto della Guardia di Finanza può ritenersi violato il divieto di ingerenza? Deve ritenersi perso il beneficio della responsabilità limitata?

Ai sensi dell'articolo 2320, comma 1, cod. civ., "I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286".

Non è quindi richiesta un'attività frequente, ripetuta e duratura per poter ritenere integrata una violazione del divieto, essendo sufficiente anche un solo atto, ma di influenza rilevante.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



CRISI D'IMPRESA

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al CCII

di Francesca Dal Porto

Convegno di aggiornamento

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ

[Scopri di più >](#)

È stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** (serie generale n. 152 del 01.07.2022) il [D.Lgs. 83/2022](#) di recepimento della **Direttiva Ue 2019/1023** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la **Direttiva Ue 2017/1132** (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Il decreto opera una sostanziale **modifica del Codice della crisi e dell'insolvenza** di cui al [D.Lgs. 14/2019](#), che quindi entrerà in vigore così rinnovato.

Rispetto allo schema di progetto approvato dal Consiglio dei ministri il 17.03.2022, la formulazione definitiva, che tiene conto dei pareri delle Camere e del Consiglio di Stato, presenta alcune **modifiche**.

La definitiva **definizione di "crisi"**, ad esempio, implica la presenza di uno stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi** (in luogo dei sei mesi prima previsti).

È riformulata anche la definizione di **"gruppo di imprese"**, mutuandola da quella prevista nel D.L. 118/2021, e intendendo con tale formulazione l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli [articoli 2497 e 2545 -septies cod. civ.](#), **esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica**; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al **consolidamento** dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le **controlla, direttamente o indirettamente**, anche nei casi di controllo congiunto.

All'[articolo 2 D.Lgs. 14/2019](#) (CCII) è introdotta, con la lettera "m-bis", la definizione di

“strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” che comprende le misure, gli accordi e le procedure volti al **risanamento dell’impresa oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività** che, a richiesta del debitore, possono essere **preceduti dalla composizione negoziata della crisi.**

Con la lettera “o-bis” viene introdotta la definizione di **“esperto”**, ossia del soggetto nominato nell’ambito della composizione negoziata, qualificandolo come **“terzo e indipendente”**.

I doveri dei soggetti interessati alla ristrutturazione

L'[articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#), relativo ai doveri del debitore, è stato sostituito anche nella rubrica: si parla ora di **“Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa”**.

Il nuovo articolo cerca di fornire al debitore una serie di elementi di valutazione al fine di **aiutarlo a cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà**.

In particolare, il comma 4 del nuovo [articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#) precisa che **costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:**

- a) **l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) **l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) **l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano **scadute da più di sessanta giorni** o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l’esistenza di **una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 -novies, comma 1.**

Anche l’articolo 4 relativo ai **doveri delle parti** è stato integrato prevedendo per l’imprenditore che occupi oltre 15 dipendenti il dovere di **tempestiva consultazione dei sindacati e per le parti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede**, anche nel caso in cui ci si trovi in una **procedura di composizione negoziata**.

Il nuovo articolo 5 bis prevede, fra le altre cose, la **pubblicazione** sui siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico di una **lista di controllo particolareggiata** utile alle piccole e media imprese ai fini della valutazione del rischio di crisi.

Il titolo II della parte prima del D.Lgs. 14/2019, è stato **integralmente sostituito** dal seguente:

“Titolo II – Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”.

Con questa modifica è stata inserito nel CCII il **nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, al posto della disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Le nuove norme inserite nel Codice sono in linea con la disciplina dettata dal D.L. 118/2021, con solo qualche elemento di **novità**.

In particolare, è previsto che la commissione cui è demandato il compito di nominare l'esperto possa, se lo ritiene opportuno, **acquisire il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio**.

È ribadita la necessità che l'esperto nominato sia **indipendente** anche se è precisato che lo stesso non è equiparabile al professionista indipendente incaricato dal debitore nell'ambito delle procedure di crisi. Tale specifica ha probabilmente l'obiettivo di **evitare che siano attribuite all'esperto responsabilità analoghe a quelle dell'attestatore**: ad esempio, il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali.

In particolare, nella nuova formulazione, è richiesto che l'esperto “*nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie*”.

È stata introdotta la **possibilità di sostituzione dell'esperto** se le parti interessate formulano osservazioni sul suo operato.

Per quanto riguarda le **misure protettive e cautelari**, la nuova formulazione inserita nel codice stabilisce che la richiesta può anche essere selettiva e quindi limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori o a determinati creditori o categorie di creditori.

In relazione alle **imprese sotto soglia**, il nuovo **articolo 25 quater** non prevede più, come alternativa alla richiesta di nomina dell'esperto da rivolgersi al segretario della camera di commercio, la **possibilità di richiesta all'organismo di composizione della crisi**.

In relazione al **concordato semplificato**, si segnala il **nuovo termine di 45 giorni**, decorrente dalla scadenza di quello concesso all'ausiliario per il deposito del parere, entro il quale deve tenersi **l'udienza di omologazione**.

IVA

Le possibili “anomalie delle anomalie” Iva

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 7 luglio](#) sono state approvate le specifiche per la compilazione automatica e l'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti di soggetti titolari di partita Iva per i quali **l'Iva portata in detrazione nella dichiarazione annuale è superiore rispetto a quello delle fatture elettroniche recapitate da Sdl e delle bollette doganali di importazione.**

Già da diversi anni, ormai, sono stati implementati sistemi per diminuire il cosiddetto “**VAT gap**”, cioè la differenza tra gettito teorico Iva ed incasso effettivo, che è dato da omessi versamenti di imposte dichiarate, ed omessa dichiarazione di imposte dovute.

Dopo aver limitato il fenomeno degli omessi versamenti di imposte dichiarate (in particolare per via dei controlli sulle Li.Pe.), grazie all'informatica l'Agenzia **inizia la caccia a coloro che “dichiarano quello che vogliono versare”**.

Tralasciando certi fenomeni di evasione Iva, che richiedono **controlli “umani”** (dall'evasione meno sofisticata come quella di non emettere lo scontrino fiscale a quella fraudolenta), l'**informatica** permette di intercettare **un tipo di evasione che magari a molti non sarebbe mai venuto in mente di praticare: dichiarare come debito Iva un importo minore rispetto a quello delle fatture emesse** (e degli eventuali corrispettivi) e/o un **importo maggiore di Iva in detrazione**, rispetto agli importi spettanti.

Le cronache degli uffici dell'Amministrazione, **in epoca di fatturazione cartacea**, raccontano di registrazione doppia di alcune fatture di acquisto, software che sbagliano le somme, riporti tra le varie pagine dei registri non rispondenti, o somme inserite in dichiarazione che non coincidono coi registri, ecc... “**Bei tempi!**”, penserà qualcuno...

La **telematica**, oggi, dà una mano all'Agenzia delle Entrate a contrastare tali fenomeni. Una volta emessa una fattura elettronica, o certificato su Registratore telematico un corrispettivo, **se il debito non finisce nel quadro VE della dichiarazione Iva immagino che l'Agenzia delle**

Entrate se ne accorga...

Per quanto riguarda invece l'Iva in detrazione, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevede che **ciò che in un anno (a partire dal 2019) appare nel quadro VF della dichiarazione Iva non possa essere superiore alla somma di fatture elettroniche e bolle doganali ricevute.**

Qualora l'importo dovesse essere maggiore, il contribuente dovrebbe ricevere una **"comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo"**, cioè un **invito a ravvedere** eventuali violazioni, o a dare conto delle motivazioni del disallineamento.

Premetto che **immaginavo che un controllo di tale tipo già esistesse...** Evidentemente, come tutti gli amministrativi, sono solito a sopravvalutare gli informatici, visto che una cosa del genere era potenzialmente realizzabile dal primo maggio 2020, cioè il giorno successivo al termine di scadenza della dichiarazione Iva del 2019.

Evidenzio poi, a beneficio di coloro che riceveranno le comunicazioni, che **il provvedimento contiene una grossa lacuna: l'Iva che viene inserita nel quadro VF è la somma di quella relativa a fatture e bolle doganali ricevute, ed a quella assolta con reverse charge, la cui fase di debito trova riscontro nel quadro VJ.** In tutti i casi di *reverse charge* nazionale (pulizie, subappalti edili, ecc...) comunitario (acquisti comunitari) o da emissione di autofatture, non tenere conto della cosa sarebbe un grosso errore.

Inoltre, soprattutto nel 2019, sopravvivevano **documenti cartacei che davano diritto alla detrazione: fatture datate 2018 e ricevute nel 2019, fatture con Iva italiana esposta emesse da sammarinesi, fatture degli enti non commerciali con ricavi fino ad euro 65.000** (tipicamente piccole sponsorizzazioni sportive).

Ultima e non trascurabile anomalia che potrebbe verificarsi è quella della **non corretta imputazione della detrazione Iva sulle bolle doganali ricevute.**

Come abbiamo già scritto sulle pagine di questa rivista, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato, con il [principio di diritto 13/2021](#), che **per poter detrarre l'Iva in importazione c'è la necessità di possedere la bolletta doganale, ed il diritto può essere esercitato nell'anno in cui si è venuti in possesso di tale documento contabile.**

Considerando quindi che fino al 9 giugno 2022 il "documento contabile" era la materializzazione cartacea del DAU, **è possibile che soggetti che sono entrati in possesso di tale documento nel 2019, esercitando in tale anno il diritto alla detrazione, ma per importazioni avvenute nel 2018, potranno ricevere delle comunicazioni dall'Agenzia.**

ACCERTAMENTO

Illegittima la notifica al “vecchio” domicilio fiscale nelle mani del portiere

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA'

Scopri di più >

La **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 21953 depositata ieri 12 luglio 2022**, si è occupata della questione concernente la validità della notificazione dell'avviso di accertamento effettuata presso il **precedente domicilio fiscale** di una società, a seguito di trasferimento della sede correttamente comunicato all'agenzia delle entrate, quando il **portiere** dello stabile abbia **ritirato il piego, spendendo autorizzazione a farlo**.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una società a responsabilità limitata di una cartella di pagamento, che veniva impugnata per **omessa notifica del prodromico avviso di accertamento**.

Risultata soccombente all'esito del giudizio di primo grado, la citata S.r.l. proponeva **ricorso in appello** innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale accoglieva il gravame in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.

In particolare, il giudice di appello rilevava che, a fronte del **trasferimento di sede** della società **prima della notificazione** dell'avviso di accertamento, notificazione effettuata **per posta al vecchio indirizzo**, dove il **portiere** dello stabile **ritirava comunque il piego, dichiarandosi autorizzato a farlo**, era l'amministrazione **tenuta a dimostrare che la ridetta società esercitava l'attività d'impresa ancora in quel luogo**, con conseguente inoperatività in tutto o in parte del trasferimento di sede. Inoltre, la CTR precisava che non assumeva **alcuna rilevanza la mancata presentazione**, da parte di tale S.r.l., della **querela di falso** per contestare la legittimazione del portiere dello stabile.

Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione** affidato a due motivi di dogliananza, cui resisteva la citata S.r.l. con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Ai fini che qui interessano, l'Ufficio denunciava la violazione degli [articoli 145](#) e [149 c.p.c.](#), **4** e

7 L. 890/1982 e 60, comma 3, D.P.R. 600/1973. Più precisamente, esso sosteneva che la **notificazione** fosse da considerarsi **regolare**, in quanto, così **come attestato dall'ufficiale postale** nella relata di notificazione, in assenza dei soggetti deputati a ricevere il piego, questo era stato consegnato nelle mani del portiere dello stabile, autorizzato alla ricezione degli atti.

Per quanto concerne la **variazione di sede**, esso asseriva che **a venire in rilievo è la residenza effettiva su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, che hanno valore meramente presuntivo**. Di conseguenza, avendo l'**ufficiale postale** attestato, con dichiarazione facente fede sino a querela di falso, la consegna al portiere quale soggetto autorizzato, senza dunque essere stato dichiarato l'intervenuto trasferimento di sede della suddetta S.r.l., concludeva che **deve presumersi che questa fosse ancora operativa nel luogo della notificazione**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondato tale motivo e quindi anche il ricorso**, dando innanzitutto **evidenza di una serie di elementi fattuali risultati incontrovertibili**, e cioè che, in via di estrema sintesi, quando è avvenuta la notificazione dell'avviso di accertamento oggetto di contestazione, erano **decorsi più di sessanta giorni dalla variazione di sede**.

I giudici di vertice hanno affermato che la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate non è assolutamente condivisibile, poiché, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 60, comma 1, lett. c), D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 35, comma 3, D.P.R. 633/1972, alla notificazione degli atti tributari si applicano gli articoli 137 e ss. c.p.c., ma, salvo il caso della consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, **la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; in caso di variazione del domicilio fiscale, poi, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici previsti dalla legge ed essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata**.

In virtù di ciò, quindi, la suprema Corte ha affermato che, **in caso di trasferimento del domicilio fiscale, una volta che sia intervenuta la citata dichiarazione, trascorsi sessanta giorni dalla variazione, la notificazione deve essere effettuata nel nuovo domicilio fiscale del destinatario**.

Inoltre, si è precisato che è vero, come sostiene l'Ufficio, che la notificazione possa essere effettuata anche altrove, ma ciò è possibile – hanno precisato i giudici di legittimità – **soltanto qualora la consegna avvenga in mani proprie** (ossia, nelle mani del legale rappresentante ovvero di un suo delegato o comunque di un soggetto preposto alla ricezione).

La Cassazione ha poi osservato come tale conclusione **non contrasti** con la massima invocata dall'Agenzia delle Entrate (cfr., **Cass. n. 10694/2020**), trattandosi di ipotesi in cui il **consegnatario** del piego oggetto di notificazione era un “**addetto al ritiro degli atti**” della società destinataria e non, come nel caso qui in esame, il portiere dello stabile, che non è né un preposto, né un addetto incaricato al ritiro.

Appaiono molto interessanti i chiarimenti offerti al riguardo dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che **l'attestazione dell'ufficiale postale in merito al portiere quale soggetto "autorizzato alla ricezione degli atti"**, vale soltanto ad indicare che egli era autorizzato a

ricevere gli atti per conto di coloro che risiedevano o domiciliavano nello stabile; tuttavia, tale attestazione non assume alcuna valenza ai fini della validità della notificazione “garantita” in luogo diverso dal domicilio fiscale, non realizza il presupposto di un collegamento “qualificato” con l’ente, in forza del quale ritenere che questo abbia ricevuto la notificazione “in mani proprie”, né tantomeno, in difetto di prova da parte del notificante, rende conto della permanenza della sede effettiva nel precedente indirizzo.

Da ultimo, si è precisato che, alla luce di quanto sopra, è infondata anche la contestata **mancata presentazione di querela di falso**, ritenuta quindi **irrilevante** dalla Cassazione per contestare l’attestazione che il portiere dello stabile era autorizzato alla ricezione.

AGEVOLAZIONI

Differenza tra compendio unico e minima unità colturale

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

USCITA DEL SOCIO DALLA COMPAGINE SOCIALE

[Scopri di più >](#)

La Corte di Cassazione, con la recente **ordinanza n. 20961 del 1° luglio 2022**, torna a occuparsi di **compendio unico**, offrendo alcune precisazioni per quanto riguarda, in particolare, il requisito oggettivo.

Come noto, da sempre, il Legislatore sia civilistico, sia fiscale, ha previsto alcune **norme di "favore"** per i **soggetti** che esercitano l'attività agricola, in origine per il solo **coltivatore diretto** e, successivamente, anche per lo **lap** di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#).

Si deve evidenziare, tuttavia, come il Legislatore fiscale, con la **L. 23/2011** abbia effettuato un **consistente sfoltimento** del complesso e articolato gruppo di norme agevolative, mantenendone, di fatto, solamente alcune, *in primis* la c.d. piccola proprietà contadina di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#).

Altra norma “sopravvissuta” al taglio è quella comunemente conosciuta come **compendio unico** e prevista dall'[articolo 5-bis, comma 1, D.Lgs. 228/2001](#), attualmente azionabile in caso di **donazione** di fondi agricoli.

La norma, **originariamente** introdotta con esclusivo riferimento alle **zone montane**, è stata **estesa** a tutto il **territorio nazionale**, per effetto [dell'articolo 5-bis, comma 1, D.Lgs. 228/2001](#).

Dal combinato disposto dell'[articolo 5-bis L. 97/1994](#) e dell'[articolo 7 D.Lgs. 99/2004](#) con cui è stato introdotto l'[articolo 5-bis nel D.Lgs. 228/2001](#), si evince che l'agevolazione richiede il ricorrere di **due presupposti**:

- uno **soggettivo**, dato dalla **qualifica** di **cultivatore diretto o lap**
- e uno **oggettivo**, secondo cui con l'atto di trasferimento del terreno agricolo il contribuente si impegna a **costituire un compendio unico** – tale da consentire il raggiungimento del livello minimo di redditività – e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno

dieci anni dal

Tralasciando di analizzare gli aspetti legati al **requisito** soggettivo e concentrando l'attenzione su quello **oggettivo**, come noto, in sede di introduzione della norma agevolativa era **incerto** il **significato** da attribuire al concetto di compendio unico, tant'è vero che l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 13/E/2002](#), aveva chiarito che “*La locuzione “compendio unico” individua l’insieme di terreni agricoli che per volontà dell’acquirente confluiscano in un complesso unitario destinato all’attività agricola, svolta dall’acquirente in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.*”.

Successivamente l'[articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004](#), estendendo l'ambito di applicazione della norma a tutto il territorio nazionale, ha ulteriormente affermato che “*Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni*”.

In altri termini, ai fini della determinazione del compendio unico è necessario **preliminarmente** verificare se la singola **Regione** o **Provincia autonoma** ha **deliberato** in merito e solamente in caso di **esito negativo** si avrà riguardo a quanto previsto dal **comma 5-bis** richiamato.

Stante il dato letterale della norma, si potrebbe ricondurre il concetto di compendio unico a quello previsto dall'[articolo 846, cod. civ.](#), ai sensi del quale “*S'intende per minima unità culturale la estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria*”.

Tuttavia, la recente ordinanza n. 20961/2022 ricorda che la “*minima unità culturale*” di cui all'[articolo 846 cod. civ.](#) (oggi abrogato), faceva riferimento alle necessità della famiglia coltivatrice diretta, e alla conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria, al contrario, il compendio unico ha inteso dare rilievo all'aspetto produttivo dell'azienda agricola, stabilendo condizioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali allo scopo di garantire un minimo di redditività (in senso conforme anche la precedente sentenza n. 15562/2014).